**Articolo 35. (Norme in materia di servizi pubblici) legge n. 448/2001**

1.L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è sostituito dal seguente:
"[*Articolo 113. - (Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici di rilevanza industriale)*](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#113)*" (omissis)*

2. Nei casi in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscono un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste dall'[articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#113), come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il regolamento di cui al comma 16 del presente articolo indica i termini, comunque non inferiori a tre anni e non superiori ai cinque anni, di scadenza o di anticipata cessazione della concessione rilasciata, con procedure diverse dall'evidenza pubblica. A valere da tale data si applica il divieto di cui al comma 6 del medesimo articolo 113 del citato testo unico, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi per oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa. Il regolamento definisce altresì le condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura del relativi mercati. A far data da quel periodo, è comunque vietato alle società di capitali in cui la partecipazione pubblica è superiore al 50 per cento, se ancora affidatarie dirette, di partecipare ad attività imprenditoriali al di fuori del proprio territorio.
*(comma abrogato dall'articolo 14, comma 3, legge n. 326 del 2003)*

3. Il periodo transitorio di cui al comma 2 può essere incrementato, alle condizioni sotto indicate, in misura non inferiore a:
*(comma abrogato dall'articolo 14, comma 3, legge n. 326 del 2003)*

a) un anno nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere dei termini previsti dal regolamento di cui al comma 16 del presente articolo, si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore;
b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti;
c) un anno nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), la società affidataria sia partecipata almeno per il 40 per cento da soggetti privati;
d) un ulteriore anno nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), la società affidataria sia partecipata almeno per il 51 per cento dai privati.

4. Ove ricorra più di una delle condizioni indicate al comma 3 i relativi termini possono essere posticipati, sommando le relative scadenze.
*(comma abrogato dall'articolo 14, comma 3, legge n. 326 del 20033)*

5. In alternativa a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 113 del citato testo unico delle leggi nell'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, i soggetti competenti, individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, possono affidare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio idrico integrato a società di capitali partecipate unicamente da enti locali che fanno parte dello stesso ambito territoriale ottimale, per un periodo non superiore a quello massimo determinato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo. Entro due anni da tale affidamento, anche se già avvenuto, con le modalità di cui al presente comma, gli enti locali azionisti applicano le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 3, mediante procedura ad evidenza pubblica, pena la perdita immediata dell'affidamento del servizio alla società da essi partecipata.
*(comma abrogato dall'articolo 14, comma 3, legge n. 326 del 2003)*

6. Qualora le disposizioni dei singoli settori prevedano la gestione associata del servizio per ambiti territoriali di dimensione sovracomunale, il soggetto che garantisce il servizio stipula appositi contratti di servizio con i comuni di dimensione demografica inferiore a 5.000 abitanti, al fine di assicurare il rispetto di adeguati ed omogenei standard qualitativi di servizio, definiti dai contratti stessi. In caso di mancato rispetto di tali standard nel territorio di comuni di minore dimensione demografica, i soggetti competenti ad affidare la gestione del servizio nell'ambito sovracomunale provvedono alla revoca dell'affidamento in corso sull'intero ambito.

7. Le imprese concessionarie cessanti al termine dell'affidamento reintegrano gli enti locali nel possesso delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni utilizzati per la gestione dei servizi. Ad esse è dovuto dal gestore subentrante un indennizzo stabilito secondo le disposizioni del [comma 9 dell'articolo 113 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#113), come sostituito dal comma 1 del presente articolo.
*(comma così modificato dall'articolo 14, comma 3, legge n. 326 del 2003)*

8. Gli enti locali, entro il 30 giugno 2003, trasformano le aziende speciali e i consorzi di cui all'articolo 31, comma 8, del citato testo unico che gestiscono i servizi di cui al comma 1 del presente articolo, in società di capitali, ai sensi dell'[articolo 115 del citato testo unico](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#115).(termine così prorogato dall'articolo 1, comma 7-ter, legge n. 178 del 2002)

9. In attuazione delle disposizioni di cui ai [commi 2 e 13 dell'articolo 113 del citato testo unico](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#113), come sostituito dal comma 1 del presente articolo, gli enti locali che alla data di entrata in vigore della presente legge detengano la maggioranza del capitale sociale delle società per la gestione di servizi pubblici locali, che siano proprietarie anche delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni per l'esercizio di servizi pubblici locali, provvedono ad effettuare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle disposizioni delle discipline settoriali, lo scorporo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni. Contestualmente la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, oppure dell'intero ramo d'azienda è conferita ad una società avente le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell'articolo 113 del medesimo testo unico.

10. La facoltà di cui al [comma 12 dell'articolo 113 del citato testo unico](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#113), come sostituito dal comma 1 del presente articolo, riguarda esclusivamente le società per la gestione dei servizi ed opera solo a partire dalla conclusione delle operazioni di separazione di cui al comma 9 del presente articolo.

11. In deroga alle disposizioni di cui al [comma 2 dell'articolo 113 del citato testo unico](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#113), come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e di cui al comma 9 del presente articolo, nonché in alternativa a quanto stabilito dal comma 10, limitatamente al caso di società per azioni quotate in borsa e di società per azioni i cui enti locali soci abbiano già deliberato al 1° gennaio 2002 di avviare il procedimento di quotazione in borsa, da concludere entro il 31 dicembre 2003, di cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali detengano la maggioranza del capitale, è consentita la piena applicazione delle disposizioni di cui al [comma 12 dell'articolo 113 del citato testo unico](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#113). In tale caso, ai fini dell'applicazione del comma 9 dell'articolo 113 del citato testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sulle reti, sugli impianti e sulle altre dotazioni patrimoniali attuali e future è costituito, ai sensi dell'[articolo 1021 del codice civile](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1021), un diritto di uso perpetuo ed inalienabile a favore degli enti locali. Resta fermo il diritto del proprietario ove sia un soggetto diverso da quello cui è attribuita la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, alla percezione di un canone da parte di tale soggetto. Non si applicano le disposizioni degli [articoli 1024 e seguenti del codice civile](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1024).

12. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'[articolo 31, comma 8](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#031), le parole da: "*aventi rilevanza economica*" fino a: "*nello statuto*" sono sostituite dalle seguenti: "*di cui all'articolo 113-bis*";
b) all'[articolo 42, comma 2, lettera e)](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#042), le parole: "*assunzione diretta*" sono sostituite dalla seguente: "*organizzazione*";
c) all'[articolo 112, il comma 2](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#112) è abrogato;
d) all'[articolo 115](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#115):

1) al comma 1, le parole da: "*costituite*" fino a "*113, lettera c)*" sono soppresse e le parole: "*per azioni*" sono sostituite dalle seguenti: "*di capitali*";
2) il comma 5 è abrogato;
3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"*7-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla trasformazione dei consorzi, intendendosi sostituita dal consiglio comunale l'assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale*";

e) all'[articolo 116](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#116), al comma 1, dopo le parole: "*per l'esercizio di servizi pubblici*" sono inserite le seguenti: "*di cui all'articolo 113-bis*";
f) all'[articolo 118](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#118):

1) al comma 1, le parole da: "*costituite*" fino a: "*lettera e)*", sono sostituite dalle seguenti: "*di cui al comma 12 dell'articolo 113*";
2) il comma 3 è abrogato;

g) all'[articolo 123](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#123), il comma 3 è abrogato.

13. Gli articoli da 265 a 267 del testo unico per la finanza locale, di cui al regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono abrogati.

14. Nell'esercizio delle loro funzioni, gli enti locali, anche in forma associata, individuano gli standard di qualità e determinano le modalità di vigilanza e controllo delle aziende esercenti i servizi pubblici, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori.

15. Dopo l'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:
"[*Art. 113-bis. Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale*](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#113-bis)" *(omissis)*

16. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità indipendenti di settore e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo adotta le disposizioni necessarie per l'esecuzione e l'attuazione del presente articolo, con l'individuazione dei servizi di cui all'[articolo 113, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#113), come sostituito dal comma 1 del presente articolo.
*(comma abrogato dall'articolo 14, comma 3, legge n. 326 del 2003)*